

CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' DELLE SPESE AI
FINI IRPEF - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 1° Luglio 2010, n. 39/E.
a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Qui di seguito si riportano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 1° Luglio 2010, n. 39/E, sui dubbi interpretativi in merito alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell'IRPEF. In particolare, l'Agenzia delle Entrate con la predetta circolare n. 39/E ha dato risposta ai quesiti relativi alle spese per l'acquisto dell'abitazione principale, alle spese di istruzione, alle spese mediche, alle detrazioni per interventi di risparmio energetico.

1. SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1.1 Intermediazione immobiliare

La spesa per l'intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, può essere detratta. L'agevolazione in esame è subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR, che prevede la detraibilità dal 1° gennaio 2007 dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

1.2 Interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale

Nell'ipotesi in cui due coniugi hanno acquistato un'abitazione e stipulato un contratto di mutuo al 50 per cento e successivamente, uno dei due coniugi dona all'altro la sua quota e acquista nello stesso anno una nuova abitazione al 100 per cento, per l'anno in questione il limite massimo detraibile di interessi passivi tenuto conto del primo mutuo al 50 per cento (limite massimo 2.000 euro) e del secondo mutuo (limite massimo 4.000 euro) per i due coniugi è il seguente:

- il coniuge donatario della quota del consorte sull'abitazione principale potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b del TUIR solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto rimasta a suo carico (50 per cento). Il donatario, a fronte del limite massimo di spesa detraibile di 4.000 euro per anno d'imposta potrà fruire della detrazione per un importo non superiore al 50 per cento di detto limite, ovvero 2.000 euro.

- il consorte che, in corso d'anno, si è reso acquirente e mutuatario di un'altra abitazione (100 per cento) potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell'immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di 4.000 euro.

1.3 Acquisto di un immobile da ristrutturare

Gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso sono detraibili nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 4.000 euro.

Per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale del proprietario o di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Caratteristica fondamentale dell'abitazione principale è la sua "unicità" e dunque il fatto di non possedere più abitazioni principali nello stesso momento.

Nell'ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria casa principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Se invece il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale e pertanto è possibile la detrazione degli interessi.

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale del proprietario o di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), e comunque entro due anni dall'acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui il contribuente acquista un immobile da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo per acquisto, e dopo qualche mese, prima della variazione di residenza, apre una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione degli interessi pagati per il mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale e sempre a condizione che l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall'acquisto.

2. SPESE DI ISTRUZIONE

2.1 Contributi per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero

I contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero non sono detraibili in quanto si ritiene che la spesa indicata non rientri nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" contemplato nell'articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR.

3. SPESE MEDICHE

3.1 Spese mediche di assistenza specifica

Ai fini Irpef, sono deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto ed alloggio.

Le spese in oggetto sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico, pertanto, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

3.2 Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie riabilitative

L'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir concede la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

Per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nell'art. 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 (quali podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista - assistente di oftalmologia; terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapeuta occupazionale; educatore professionale), la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.

4. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Per poter fruire della detrazione (pari al 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico) prevista dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è necessario che i tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Al riguardo, con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007, n. 36/E è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Di conseguenza, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione". In caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente,

In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.

Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell'art. 1 della citata legge del 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.

Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it